

TRIBUNALE FEDERALE

Il Tribunale Federale, composto da

Avv. Sergio LIMONGELLI Presidente

Avv. Paolo CAPITELLI Giudice

Avv. Massimo APRILE Giudice

Visto il ricorso presentato in data 16.4.2026 dall' Associazione Sportiva Dilettantistica La Brigata dei Piccoli Alfieri, in persona del Presidente avv. Massimo Sfregola, e rappresentata e assistita dall'avv. Massimo Sfregola, avverso la Tabella Voti dell'Assemblea Elettiva del Comitato Regionale Pugliese, pubblicata in data 9 aprile 2026, come risultante dal sito internet del Comitato Regionale Pugliese, ed indicata nel ricorso;

Esaminati gli atti e la documentazione prodotta;

Rilevata la propria competenza e la regolarità del rito;

Ha pronunciato la seguente

DECISIONE

La controversia è devoluta alla competenza di questo Tribunale in forza degli artt. 12 dello Statuto FSI e 39 del Regolamento Organico Federale. Il procedimento segue il rito speciale accelerato previsto dall'art. 6.1.6 dei Principi Fondamentali CONI e viene deciso in camera di consiglio sulla base della documentazione depositata, ai sensi del "Regolamento per l'impugnazione avverso la tabella voti e le candidature in occasione delle assemblee nazionali elettive".

La giurisdizione del Tribunale Federale sulle tabelle voti dei Comitati Regionali discende dal principio di unitarietà della giustizia sportiva federale e dall'art. 69 del Regolamento Organico Federale (ROF), che estende la disciplina sullo svolgimento dell'Assemblea nazionale anche alle Assemblee dei Comitati regionali.

L'Associazione ricorrente impugna la Tabella Voti regionale contestando la propria esclusione. Dalla documentazione acquisita presso il Registro Pubblico Nazionale delle società sportive dilettantistiche, l'ASD La Brigata dei Piccoli Alfieri risulta affiliata alla FSI

dal 6.5.2025 al numero Id. 93557570723.

L'art. 14 3° comma dello Statuto della FSI, applicabile anche alle Assemblee Regionali ai sensi dell'art. 69 R.O.F., prevede che “La partecipazione con diritto di voto è riconosciuta, agli affiliati che risultino iscritti al Registro Nazionale delle Attività sportive dilettantistiche di cui al d.lgs. 39/2021 e che abbiano maturato un'anzianità minima di affiliazione di 12 (dodici) mesi precedenti la data di convocazione dell'Assemblea”.

L'Assemblea elettiva del Comitato Regionale Pugliese è stata convocata per il 17 maggio 2026, come da avviso di convocazione del 30.3.2026 a firma del Commissario Straordinario Mario Leoncini.

La Tabella Voti, pubblicata in data 9.4.2026 sul sito internet del Comitato Regionale Pugliese, non inserisce tra le società aventi diritto al voto la società ricorrente.

Tale esclusione non appare giustificata. Occorre precisare che, in mancanza della pubblicazione della motivazione di esclusione da parte del Commissario Straordinario ovvero della Commissione Verifica Poteri, e in difetto di riscontro alle Osservazioni presentate dalla società ricorrente, il Tribunale deve valutare la sussistenza dei requisiti per l'esercizio del diritto di elettorato attivo da parte delle società affiliate, secondo quanto disposto dalla normativa del CONI e della Federazione, e ritiene che l'ASD La Brigata dei Piccoli Alfieri, che risulta affiliata dal 6.5.2025, abbia i requisiti per partecipare, con diritto di voto, all'Assemblea Regionale del 17.5.2026.

La questione devoluta a questo Tribunale si concentra quindi sull'interpretazione della locuzione “data di convocazione” (ovvero, più in generale, sul momento rilevante per la maturazione del requisito temporale), prevista dall'art.14 3° comma dello Statuto FSI, al fine di stabilire se il riferimento debba essere ancorato: a) all'atto di comunicazione/avviso; oppure b) alla data di svolgimento dell'adunanza assembleare, quale momento in cui il diritto di elettorato attivo viene esercitato.

Ai fini dell'interpretazione della Clausola regolamentare che fa riferimento alla “data di convocazione”, il Collegio ritiene decisiva l'analogia con i principi del diritto civile in materia

di convocazione delle assemblee nelle formazioni organizzate.

L' arte. 2366 cc distingue, in modo strutturale: l' avviso di convocazione , quale strumento di comunicazione idoneo a portare a conoscenza dei soci la convocazione; la convocazione intesa come adunanza nel luogo e nel tempo determinati.

Ne consegue che, dove la disciplina regolamentare utilizza l'espressione “data di convocazione”, l'interpretazione sistematica impone di intenderla come riferimento al momento dell'assemblea (cioè all'adunanza fissata), e non come riferimento all'atto strumentale della spedizione o della comunicazione dell'avviso.

Questa lettura è coerente con la funzione della convocazione: l'avviso è un presupposto informativo; la convocazione rilevante per la produzione degli effetti assembleari è, invece, la data in cui l'adunanza si svolge ed in cui l'elettorato attivo può essere esercitato.

Sulla base di questo rilievo generale, deve ritenersi che un criterio ancorato ai dati di spedizione/comunicazione dell'avviso, possa introdurre una variabile estranea alla struttura del requisito temporale, poiché dipendente da modalità e tempi amministrativi relativi all'invio dell'avviso, non dall'effettivo svolgimento dell'assemblea.

L'interpretazione della disciplina elettorale deve essere effettuata in coerenza con i principi di democrazia interna e di tutela dell'esercizio dell'elettorato attivo. In presenza di un possibile contrasto interpretativo tra diverse letture della medesima clausola (“data di convocazione” riferita all'avviso ovvero riferita all'adunanza), il Collegio ritiene applicabile il principio del favor voti, quale espressione del favore per la partecipazione e, quindi, per la massima espansione della funzione democratica interna, compatibilmente con la lettera e la ratio delle norme.

Ritenere diversamente, legando il requisito di anzianità ai dati di spedizione/comunicazione dell'avviso determinerebbe, infatti, l'effetto di anticipare o posticipare l'esito dell'accertamento del requisito di anzianità in ragione di scelte organizzative discrezionali relative alla tempistica dell'invio.

La disciplina che richiede un requisito temporale di anzianità mira invece alla stabilità della

base sociale al momento dell'esercizio del voto. Essa non può essere trasformata in requisito la cui maturazione dipenda da un atto preparatorio e cronologicamente mobile, poiché ciò determinerebbe una possibile compressione non necessaria della partecipazione, in contrasto con la ratio delle garanzie elettorali e con il principio di favore per l'esercizio del voto.

Il Collegio ritiene quindi che in linea con i principi generali dell'ordinamento associativo e con quanto previsto dall'art. 2366 c.c., la "data di convocazione" identifichi il momento in cui il corpo sociale è chiamato a riunirsi. Ne consegue che i requisiti di capacità elettorale — inclusa l'anzianità di affiliazione — devono essere verificati con riferimento al giorno in cui il diritto viene esercitato, ovvero il giorno dell'adunanza (17 maggio 2026), e non alla data di spedizione/comunicazione dell'avviso, 30 marzo 2026.

Ne consegue l'illegittimità dell'esclusione dell'Associazione ricorrente, ove risulta accertata la maturazione del requisito di anzianità di dodici mesi alla data dell'adunanza assembleare.

L'annullamento della parte della Tabella voti che ha escluso la ricorrente comporta l'ordine di reintegrazione nel corpo elettorale e l'inserimento della Associazione ricorrente tra le società aventi diritto di voto.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale, definitivamente pronunciando:

1. Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla la Tabella Voti del Comitato Regionale Pugliese, pubblicata in data 9.4.2026, nella parte in cui esclude l'Associazione ricorrente;
2. Ordina al Commissario Straordinario del Comitato Regionale Pugliese e alla FSI l'immediato inserimento dell'ASD La Brigata dei Piccoli Alfieri nella predetta Tabella, con attribuzione del relativo potere di partecipazione alla fase elettorale;
3. Dispone la restituzione della tassa di ricorso versata.

Milano, 30 aprile 2026

Avv. Sergio LIMONGELLI

Avv. Paolo CAPITELLI

Avv. Massimo APRILE